

CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA SEZ. SESTA CIVILE 2/4/2019, N. 9141

La sospensione della patente da parte del Prefetto in conseguenza del reato di guida in stato di ebbrezza è atto dovuto privo di discrezionalità nell'an.

RITENUTO CHE

1. SN proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 78767 del 27/12/2013 con cui la Prefettura di Udine aveva disposto nei suoi confronti la sospensione della patente (per due anni) per guida in stato di ebbrezza. Sosteneva in particolare l'opponente che, a causa delle patologie di cui soffriva, aveva assunto medicinali in grado di alterare la sua capacità di metabolizzare l'alcool e che, in ogni caso, il prelievo di sangue era stato eseguito in assenza del suo preventivo consenso. Il Giudice di pace di Udine, in accoglimento del ricorso, con sentenza n. 264/2014 annullava l'impugnata ordinanza.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello la Prefettura di Udine e il Ministero dell'Interno, lamentando l'erroneità della gravata sentenza laddove basata sulla mancanza, nell'ordinanza prefettizia, di giustificazione dell'adozione del provvedimento di sospensione della patente con riferimento alla sua specifica funzione cautelare. Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 948/2015, accoglieva l'appello e, per l'effetto, respingeva l'opposizione.

Contro la sentenza ricorre per cassazione SN. Resiste con controricorso la Prefettura di Udine. L'intimato Ministero dell'Interno non ha proposto difese.

CONSIDERATO CHE

!. Il ricorso è articolato in due motivi: a) Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 186 e 223 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) ai sensi dell'art. 360, comma 1, num. 3: il giudice d'appello non ha considerato che, se il richiamato art. 186, comma 2, lettera c) prevede la sospensione della patente quale sanzione accessoria all'accertamento della guida in stato di ebbrezza, l'art. 223 contiene invece un precetto di natura cautelare che richiede una valutazione in ordine agli elementi tipici di questi provvedimenti, il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*, e ha invece ritenuto sufficiente il mero dato del tasso alcolemico, per di più acquisito in mancanza di consenso al prelievo. b) Il secondo motivo contesta omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, num. 5, c.p.c.: dalla relazione della Commissione medica locale, prodotta in giudizio, era emersa l'idoneità del ricorrente alla guida e l'assenza di elementi che potessero far presumere abuso abituale di alcolici, ma sulla circostanza il Tribunale ha totalmente omesso di pronunciarsi. I motivi sono manifestamente infondati. Il Tribunale ha precisato (p. 3 della sentenza impugnata) che l'ordinanza del Prefetto richiamava il rapporto dei carabinieri e chiariva che il ricorrente "si trovava alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, come risultava dal referto medico rilasciato dall'Ospedale di Udine, che ha evidenziato un valore di 1.89 e provocava un incidente stradale" e aggiungeva che la sospensione della patente di guida doveva essere ordinata "valutata la pericolosità della condotta posta in essere dal conducente in questione e l'entità del tasso alcolemico riscontrato"; agli atti - ha ancora puntualizzato il Tribunale - vi è la documentazione sottoscritta documentante il consenso di N in ordine agli accertamenti medici, accertamenti medici prodotti in giudizio da cui risulta un tasso alcolemico (1.89) pari a quello riportato nell'ordinanza del Prefetto. Il Tribunale ha quindi ritenuto corretto il provvedimento del Prefetto, così facendo applicazione dell'orientamento di questa Corte secondo il quale "il provvedimento sospensivo della patente integra - ex art. 223, comma 1, cod. strada - un atto dovuto privo di discrezionalità" (così, da ultimo, Cass., sez. VI, n. 10983/2018). Né vale al riguardo il richiamo, operato dal ricorrente, a

Cass. 21447/2010, che distingue tra sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada, che può conseguire a titolo di sanzione accessoria a seguito dell'accertamento del reato, e quella di cui all'art. 223 del medesimo codice, che ha carattere preventivo e natura cautelare, perché - secondo la citata pronuncia - la sospensione della patente di guida va irrogata ove sia stato accertato - come nel caso di specie - un valore alcolemico superiore a 1.5 grammi per litro. Al riguardo, poi, non assume rilievo, ai fini di questo giudizio, la generica affermazione del ricorrente di non aver prestato consenso al prelievo (invece positivamente affermato dal Tribunale, così che l'eventuale vizio non sarebbe denunciabile in cassazione quale violazione di legge, ma costituirebbe vizio revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c.) e neppure è decisiva la mancata considerazione, negli argomenti del Tribunale, del giudizio della Commissione medica - lamentata con il secondo trattandosi di giudizio necessariamente espresso successivamente al provvedimento di sospensione della patente ai sensi dell'art. 223 del codice della strada.

2. Il ricorso va pertanto rigettato. La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.